

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 216
approvata il 2 ottobre 2018

DETERMINAZIONE: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DELL' AMBITO BASSE DI DORA, AREA NORMATIVA _M1_ _ VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA _ VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 4 giugno 2012 (mecc. n. 2012-01841/009) è stata approvata la variante n. 194 al P.R.G., che ha previsto la modifica dell'area posta tra le vie Basse di Dora, Bellardi, Carrera e Pacchiotti da area normativa M2 ad area normativa M1, con indice territoriale pari a 1 mq SLP/ mq SF (0,7 mq SLP/mq SF di edificazione privata e 0,3 mq SLP/mq SF di edificazione riservata alla Città).

In data 21 settembre 2016 le società proponenti "Immobiliare Magusa s.a.s. di Ghibaudi & C." e "Frap S.p.A." hanno presentato proposta di P.E.C. ex art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i., che è stata successivamente integrata in data 14 luglio 2017 e 18 dicembre 2017.

L'area interessata dal P.E.C. ha una superficie territoriale complessiva pari a 5.985 mq e consente la realizzazione di una SLP di 1.795 mq della Città e di 4.189,50 mq privati oltre a 250 mq privati derivanti dall'acquisizione da parte dei proponenti di un'area di proprietà della Città posta in adiacenza all'ambito, per un totale complessivo di 6.325 mq di SLP.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. 2155 del 3 agosto 2017, acquisita al protocollo del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n 7801, in data 30 agosto 2017, trasmetteva all'Autorità Competente gli elaborati urbanistici del P.E.C. in oggetto ed il relativo documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine

acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 8143 del 14 settembre 2017, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 21 settembre 2017; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali richieste formalmente con nota prot. n. 8770 del 4 ottobre 2017.

In relazione alle richieste formulate dall'OTC, e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa dal Servizio Pianificazione della Città, acquisita al protocollo del Servizio scrivente con nota prot. n. 11246 in data 22 dicembre 2017, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. n. 1649 del 21 febbraio 2018, inviata all'Area Urbanistica della Città, comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. n. 5781 in data 4 luglio 2018 il Servizio Pianificazione trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 110 approvata il 14 giugno 2018 (n. mecc 2018-42870/009) con la quale il dirigente dell'Area Urbanistica prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta dai seguenti elaborati: Progetto planivolumetrico, Progetto di fattibilità tecnico-economica, Valutazione Impatto Economico, Schema di Convenzione, Relazione agronomica sulle opere a verde comprese nel progetto preliminare per l'area compresa tra via Basse di Dora e via Bellardi in Torino, Relazione geologica e geotecnica, Valutazione clima acustico, Verifica di compatibilità acustica, Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Atteso che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 3bis L.R. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 L.R. 56/77, i Pini Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R., ovvero

- sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- ai sensi dell'art. 3bis nonché dell'art 40 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui ai medesimi articoli svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
 - l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
 - ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Con nota, prot. 6130 del 16.07.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 110 approvata in data 14 giugno 2018 (n. mecc 2018 42870/009) della Dirigente dell'Area Urbanistica.

Con la medesima nota, prot. 6136 del 16.07.2018, l'Autorità Competente indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare

alla relativa seduta fissata per la data del 25 luglio 2018: l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 17 luglio 2018, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 25 luglio 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), a cui hanno partecipato l'O.T.C. e ASL "Città di Torino", in presenza dei progettisti incaricati dai proponenti l'intervento sono state acquisite informazioni sullo strumento urbanistico in esame e sono state condotti approfondimenti su alcune tematiche ambientali; sono stati forniti chiarimenti sul procedimento di bonifica in corso sull'area e sulle modalità di utilizzo e dimensionamento della vasca di raccolta acque prevista.

Nel corso della medesima seduta è stato inoltre evidenziato che alcuni elementi ambientali saranno richiamati in uno specifico articolo della convenzione, che dovrà contenere quindi precisazioni circa l'adozione del Protocollo Itaca per gli edifici e della vasca di raccolta acque, mentre risultano confermati come elementi ambientali la realizzazione della zona 30 e la conclusione dell'intervento di bonifica sull'area.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 7239 del 17/08/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7332 del 28/08/2018 – Allegato n. 2) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. subordinatamente alle seguenti prescrizioni e delle ulteriori raccomandazioni:

per quanto concerne l'aspetto legato alla procedura di bonifica è necessario che venga completata come da progetto approvato e che le azioni conseguenti vengano valutate a seguito della avvenuta certificazione della Città Metropolitana di Torino.

I mezzi pesanti dovranno transitare su strada Basse di Dora e non su via Bellardi ove vi è l'accesso alle scuole. Dovranno inoltre essere evitate concomitanze con gli orari di entrata e di uscita dalle strutture scolastiche.

Nel caso in cui fosse confermata la presenza amianto, ai fini della movimentazione/smaltimento dei materiali di demolizione e di scavo, occorrerà adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai fini della tutela dei lavoratori.

Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti:

- sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti;*
- sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.*

Nella realizzazione dei nuovi edifici si suggerisce di tener conto anche degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014.

Per quanto riguarda le realizzazioni di tutte le aree verdi, si raccomanda di utilizzare essenze vegetali climatiche, autoctone non appartenenti alle specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione", e negli elenchi recentemente aggiornati con il D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174

A tal proposito si consiglia dopo aver visionato la Relazione agronomica di non utilizzare essenze botaniche esotiche, anche se non invasive, come la Catalpa bignonioides e il Pyrus calleryana ed orientare, invece, tale scelta su altre specie vegetali autoctone, con esigenze ecologiche e gestionali similari.

Inoltre si reputa opportuno inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni volte al contenimento dell'uso delle risorse, garantendo quindi che gli interventi siano aderenti ai principi dello sviluppo sostenibile.

In merito alle risorse energetiche si evidenzia che sarà prevista la predisposizione per l'allacciamento al teleriscaldamento e si suggerisce di prevedere:

• *l'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;*

• *l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;*

• *la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne;*

• *l'impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi impiegati.*

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l'invarianza idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP2, si suggerisce di prevedere:

• *disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;*

• *l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC, così come indicato nelle N.d.A. all'art 8) ed allo stesso tempo, una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi. A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell'elaborato DS6 del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).*

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premessi che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente, da sottoporsi a revisione;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente, in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DELL'AMBITO BASSE DI DORA, AREA NORMATIVA "M1", subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione dell'attività, nell'ambito dei procedimenti stessi;

- a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS nonché quanto prescritto dal punto 2 del dispositivo della determina di esclusione della variante parziale n. 194 al P.R.G., dal processo di valutazione ambientale n. cron. 365 del 26 novembre 2010 mecc. n. 43380/126 del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino in materia di obblighi relativi alla normativa ambientale tra cui quella relativa al risparmio energetico e alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- b) in attuazione delle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2, circa la gestione delle acque meteoriche dovrà essere garantita l'invarianza idraulica dell'intervento con la realizzazione di vasche di accumulo/laminazione delle piogge ed il riutilizzo a scopo irriguo o per usi civili ove non necessaria acqua potabile. A tal proposito dovranno essere verificati i dimensionamenti di tali opere proposti nell'elaborato DS6 del PTPC2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo);

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- c) sia previsto per il nuove edificio il raggiungimento del livello ITACA per edifici non residenziali pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;
- d) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);

- e) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";
- f) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
- g) sia istituita la nuova viabilità "zona 30" sulle vie Bellardi e Basse di Dora, attraverso opportune modalità realizzative accompagnate da interventi di arredo in prossimità dei passaggi pedonali in asse con l'entrata al plesso scolastico esistente;
- h) in merito alle problematiche conseguenti alle attività di cantiere, i mezzi pesanti dovranno transitare su strada Basse di Dora e non su via Bellardi ove vi è l'accesso alle scuole. Dovranno inoltre essere evitate concomitanze con gli orari di entrata e di uscita dalle strutture scolastiche. Nel caso in cui fosse confermata la presenza amianto, ai fini della movimentazione/smaltimento dei materiali di demolizione e di scavo, occorrerà adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai fini della tutela dei lavoratori. Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e • sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale;

infine, sulla scorta del parere formulato da ARPA Piemonte, al fine di contenere gli impatti previsti:

- i) nella realizzazione dei nuovi edifici si suggerisce di tener conto anche degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014;
 - j) per quanto riguarda le realizzazioni di tutte le aree verdi, si raccomanda di utilizzare essenze vegetali climatiche, autoctone non appartenenti alle specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”, e negli elenchi recentemente aggiornati con il D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174. A tal proposito si consiglia dopo aver visionato la Relazione agronomica di non utilizzare essenze botaniche esotiche, anche se non invasive, come la *Catalpa bignonioides* e il *Pyrus calleryana* ed orientare, invece, tale scelta su altre specie vegetali autoctone, con esigenze ecologiche e gestionali similari;
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione;
 3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
 5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Torino

12. OTT. 2018

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI
TECNICO AMBIENTALI

Ing. Claudio Beltramino

